

STATUTO

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita l'Associazione PANDORA. L'associazione ha sede in Molfetta Via Trescine n.40

Articolo 2

Finalità ed attività dell'Associazione.

Pandora non ha scopo di lucro.

E' apartitica, e per sua natura non ammette ingerenze di partiti politici. L'Associazione si riconosce nei principi di inviolabilità del corpo delle donne, di libertà delle donne, del valore del desiderio delle donne e dell'autodeterminazione delle donne. Ha la finalità di sostenere donne vittime di violenze fisiche, psicologiche, economiche e sessuali, e ogni altro tipo di violenza discriminazione e atti persecutori, e sostiene donne che stiano vivendo una situazione di disagio.

L'Associazione a tale scopo ha realizzato un centro antiviolenza e si impegna a:

- a) Sostenere le donne che chiedono aiuto al centro attraverso la relazione con le operatrici di accoglienza di Pandora, e in accordo con la donna, aiutarla a fronteggiare le problematiche di carattere legale, medico, psicologico e sociale con i necessari supporti tecnici.
- b) Dare risposta alle donne che subiscono violenza e necessitano di essere in un luogo sicuro, ospitandole in una struttura protetta a indirizzo segreto.
- c) Promuovere l'approfondimento delle tematiche della violenza contro le donne, tramite ricerche, organizzazione di convegni, seminari di studio, pubblicazioni, ed ogni genere di iniziativa tesa ad approfondire tale problematica.
- d) Favorire la conoscenza delle leggi e delle politiche che riguardano le donne.
- e) Costituirsi parte civile, o comunque attuare ogni opportuno intervento, su richiesta della donna, nel processo per violenza sessuale, molestie sessuali, stalking, maltrattamenti in famiglia ed in genere in ogni procedimento civile, penale ed amministrativo, che veda la donna come oggetto di violenza.
- f) L'Associazione è impegnata in attività di formazione. Le socie, oltre a seguire progetti formativi interni o esterni, partecipano a progetti e all'eventuale programmazione degli stessi in qualità di formatrici.

g) L'Associazione Pandora può instaurare un rapporto di collaborazione, contatti e convenzioni con lo Stato, con gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici, così come è previsto e regolato dall'art. 7 della legge 11/08/1991 n. 226, legge quadro sul volontariato, nonché con Enti simili.

Articolo 3

Patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) Dai contributi delle associate;
- b) Dai beni acquistati con questi contributi;
- c) Da ogni altro provento;

Le socie che per qualsiasi causa cessino di far parte dell'Associazione non possono vantare diritti sul patrimonio sociale.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo e le entrate di cui al successivo art. 4, che risultino non spese, dovranno essere destinate al raggiungimento di finalità identiche o simili a quelle statutarie e perseguite da altre associazioni di donne. I modi ed i termini saranno stabiliti dall'assemblea delle socie.

Le entrate.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dalle quote sociali annuali;
- b) Dal reddito del patrimonio;
- c) Dai contributi, elargizioni, lasciti, donazioni, da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici e privati, finalizzati al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- d) Dagli introiti derivanti dalle attività istituzionali indicate nel precedente art. 2 ultimo capoverso (punto g).

Tali entrate saranno impiegate per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni degli organismi sociali.

e) Dalle entrate derivanti da opere promozionali di sensibilizzazione e da attività didattiche, commerciali e produttive.

Tali entrate saranno impiegate per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni degli organismi sociali. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre).

Articolo 5

Socie.

Possono essere socie di PANDORA tutte le donne che abbiano compiuto la maggiore età, e che si riconoscano nelle finalità dell'associazione di cui al precedente art. 2, e si

impegnino ad accettare lo statuto e si attengano alle delibere che regolamenteranno la vita sociale.

La qualità di socia da diritto a ricevere regolarmente le pubblicazioni dell'Associazione, ad essere informata sulle attività, ad usufruire di ogni servizio nonché ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualifica, compreso quello di voto nell'assemblea. La socia ha diritto alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile nei confronti di terzi. La qualità di socia obbliga a mantenere il segreto relativamente ai fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle attività sociali. La rivelazione del segreto costituisce giusta causa per l'esclusione della socia. La socia deve impegnarsi a non usare violenza psicologica contro le donne che si rivolgono all'Associazione.

La violenza psicologica così esercitata costituisce giusta causa per l'esclusione.

Le socie si distinguono in:

- a) Socie fondatrici : sono le donne che hanno promosso la costituzione dell'Associazione.
- b) Socie ordinarie : sono le donne, che hanno sostenuto un corso di formazione organizzato dall'associazione PANDORA, e chiedono, condividendone le finalità e le norme statutarie, di far parte dell'associazione. La qualità di socia si acquista con l'approvazione dell'unanimità delle componenti del Consiglio di Amministrazione.
- c) Socie sostenitrici: sono le donne che intendono sostenere l'associazione con contributi o donazioni, oppure intendono partecipare alle attività, iniziative e progetti dell'associazione al di fuori dell'attività di accoglienza del centro antiviolenza e dell'attività di ospitalità nella struttura protetta.

Le socie cessano di appartenere all'Associazione:

- a) Per dimissioni quando ne diano comunicazione scritta alla Presidente. Le dimissioni avranno decorrenza immediata, salvo il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- b) Per esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, di morosità e di incompatibilità con gli scopi perseguiti dall'Associazione.

Salvo le ipotesi di esclusione per giusta causa, sull'esclusione delibera l'Assemblea delle socie con la maggioranza dei 2/3 delle componenti, sentita la socia interessata.

La socia che per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 6

Organi dell'Associazione.

1. La Presidente
2. La Vice Presidente
3. L'Assemblea Generale delle Socie.

4. Il Consiglio di Amministrazione.
5. La Segretaria
6. Il Collegio di Revisione dei Conti

Articolo 7

La Presidente.

La Presidente è eletta fra le componenti del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea Generale delle Socie convocato in apposita adunanza con maggioranza dei 2/3 delle componenti. La Presidente dura in carica 4 anni. Ha il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e può stare in giudizio.

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale delle socie ed il Consiglio di Amministrazione, sovrintende alle attività dell'Associazione e alla esecuzione delle delibere degli organi sociali.

In caso di urgenza la Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, riferendone allo stesso tempestivamente ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di impedimento della Presidente l'Assemblea è convocata e presieduta dalla Vice Presidente.

Ad ogni altro effetto la Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituita dalla Vice Presidente solo relativamente all'ordinaria amministrazione.

Articolo 8

Dell'Assemblea Generale delle socie.

L'Assemblea Generale delle socie è composta dalle socie fondatrice e dalle socie ordinarie.

L'Assemblea:

- a) Delibera sul programma di attività e sulle iniziative che le vengono sottoposte dalla Presidente, dal Consiglio di Amministrazione e dalle singole socie.
- b) Approva il bilancio e le relazioni del Consiglio di Amministrazione.
- c) Discute tutte le linee generali di attività dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su iniziativa della Presidente o su richiesta di almeno la metà delle socie.

Per la regolarità delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea si applicano le seguenti norme:

1. Le adunanze sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno i 2/3 delle socie o in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti;

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza qualificata (2/3 delle componenti l'assemblea generale). E' ammesso il voto per delega.

La delega può essere conferita soltanto ad un'altra socia e deve essere conferita in forma scritta.

Ogni socia può essere portatrice di una sola delega.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che definisce le linee e le priorità delle attività di cui all'art. 2 ed elabora i programmi annuali e pluriennali di ricerca e di lavoro da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale delle socie.

Si riunisce almeno 2 volte l'anno e delibera a maggioranza assoluta (voto favorevole della metà più uno dei presenti su una delle proposte presentate o su una delle persone da eleggere) delle proprie componenti e resta in carica 4 anni.

Esso è composto da 5 socie elette dall'Assemblea generale delle socie con le modalità a maggioranza qualificata di cui all'art. 8.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire specifiche sezioni di lavoro e di ricerca da affidare alla responsabilità di una delle sue componenti o alle socie ordinarie. Delibera il regolamento interno alle attività dell'Associazione.

Predisporre il Bilancio Preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale.

Stabilisce le quote associative per le differenti categorie di socie.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato oltre dalla Presidente, da almeno 1/3 delle sue componenti quando lo richiedono.

Articolo 10

La Segretaria.

La Segretaria assicura la redazione dei verbali dell'Assemblea Generale, ne cura la tenuta, riscuote le quote annuali.

Articolo 11

Collegio di Revisione dei Conti

L'assemblea generale delle socie attive nomina i/o le componenti del Collegio di Revisione che possono essere scelti al di fuori dell'associazione e che provvedono alla supervisione del bilancio consuntivo e preventivo.

Articolo 12

Prestazioni professionali.

L'Associazione può, per la realizzazione dei propri obiettivi statuari, e la realizzazione di progetti e iniziative a sostegno di donne vittime di violenza, retribuire con i propri fondi, derivanti da quanto indicato nell'articolo 4, prestazioni professionali di donne che abbiano seguito un'apposita formazione all'interno dell'associazione PANDORA, e/o condividano le norme statutarie e i principi e le finalità dell'Associazione.

Il personale per le prestazioni viene proposto dalla Presidente dell'Associazione al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può, con il voto della maggioranza, approvare e respingere con motivazione scritta indirizzata alla Presidente e all'Assemblea delle Socie, la proposta della Presidente.

In caso di approvazione il personale riceve l'incarico dalla Presidente.

Articolo 13

Modifiche statutarie.

Qualora ne faccia richiesta 1/3 delle Socie o il Consiglio di Amministrazione, si può procedere alla modifica statutaria che dovrà avvenire con voto favorevole di 2/3 delle associate.

Articolo 14

Disposizioni finali.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile in materia di associazione ed alla legge 11 agosto 1991 n. 266 – Legge quadro sul volontariato.